

*Comunicazione prevista per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.*

**ALLA QUESTURA DI TORINO**  
**Ufficio Licenze**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... (provincia o nazione)  
il ..... residente in .....  
Via ..... n. .... tel. ....  
C.F. ....  
indirizzo di posta elettronica certificata (se attivata) .....

in qualità di:

☐ presidente e legale rappresentante dell'ente collettivo/circolo privato denominato .....  
con sede nel Comune di: ..... Via e n. civico .....  
partita IVA n. ....

in ottemperanza al disposto di cui all'art. 86, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 <sup>(1) (2)</sup>. Vedi nota a tergo.

**COMUNICA**

che nei locali dell'ente collettivo/circolo privato sopra indicato, si effettua la somministrazione di bevande alcoliche.

Luogo e data: .....

**IL DICHIARANTE**

Allega:

• copia di un documento di identità in corso di validità qualora la comunicazione sia trasmessa a mezzo posta raccomandata.

Spazio riservato all'Ufficio accettante ove il presente modulo venga consegnato dall'interessato nelle mani del dipendente addetto:

Il sottoscritto ....., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesta che la comunicazione è stata sottoscritta dal sunnominato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento ..... rilasciato da ..... In data ..... Il dipendente addetto: .....
---

E' possibile avvalersi delle ulteriori modalità di presentazione indicate dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/200 e successive modifiche e integrazioni.

(1) Art. 2bis D.L. 79/2012 conv. con la L. 131/2012 (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). All'art. 86 del testo unico delle leggi di p.s., di cui al Regio Decreto 773/1931, dopo il primo comma è inserito il seguente: *"Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma"*.

Sanzioni: per l'omessa comunicazione al questore è prevista la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 17bis (1) T.u.l.p.s. R.D. 773/1931, da € 516 a 3098 con pagamento in misura ridotta pari a € 1032.

(2) Art. 54 (1) L. 120/2010 (*Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne*) (...) chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

**Nota:**

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli enti collettivi/circoli privati di qualunque specie è disciplinata dal D.P.R. 235/2001 (obbligo della s.c.i.a. e della d.i.a. sanitaria al Comune competente) nonché dalla L.R. 38/2006 (artt. 3 e 21 co6).